

IL DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA AL GOVERNO **RIFORMA DELLE PENSIONI**

approvato il 28 luglio 2004 si compone di un unico articolo suddiviso in 55 commi. Inoltre, trattandosi di una delega al Governo per l'adozione di provvedimenti in materia di previdenza pubblica, di sostegno alla previdenza complementare, all'occupazione stabile e al riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, è necessario considerare che "decisivi" risulteranno i decreti legislativi di attuazione nonché i decreti ministeriali sui quali inizierà a settembre il confronto con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, così come previsto dal comma 44 dell'art. 1. La legge delega, salvo diversa disposizione, entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

SCHEDA n. 1

DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI DELLA DELEGA

Art. 1 comma 1 Entro 12 mesi dalla entrata in vigore della delega	- Liberalizzare l'età pensionabile - Eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro - Sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari - Rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi, estendendola ai casi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto a pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
Art. 1 comma 10 Entro 18 mesi dalla entrata in vigore della delega	Elevare età di accesso al pensionamento: - ai regimi pensionistici armonizzati di cui all'art. 2 c. 22/23 legge 335/1995 (regimi pensionistici sostitutivi dell'AGO INPS, INPDAP, ENPALS, personale non statale con trattamenti a carico dello Stato, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, militari, forze di polizia, personale carriera diplomatica e prefettizia, professori e ricercatori universitari) - agli altri regimi pensionistici per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'AGO, compresi i lavoratori di cui all'art. 78 comma 23 legge 388/2000 (lavoratori del sottosuolo presso miniere, cave, torbiere) - <i>tenendo conto delle peculiarità e delle esigenze</i> - <i>introducendo regimi speciali per le attività usuranti,</i> - <i>potenziando i benefici per lavoratrici madri,</i> - <i>definendo le finestre per 40 anni di contributi.</i>
Art. 1 comma 11 Entro 18 mesi dalla entrata in vigore della delega	Definire soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai commi 6 e 7 (v. scheda n. 4) che incidano anche congiuntamente sui requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento, che su quello del computo dei trattamenti.
Art. 1 comma 31 Entro 12 mesi dalla entrata in vigore della delega	Riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, con l'obiettivo di perseguire una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
Art. 1 comma 50 Entro 18 mesi dalla entrata in vigore della delega	Adottare un Testo Unico in materia previdenziale su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE

Art. 1 comma 7 Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia.	Possibilità di differire la decorrenza dell'aumento dei requisiti anagrafici per la pensione di anzianità previsti a partire dal 1/1/2014.
Art. 1 comma 15 Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia.	Definizione delle modalità di attuazione dell'incentivo diretto a ritardare il pensionamento.
Art. 1 comma 21 Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia.	Nomina del presidente del nucleo di valutazione della spesa previdenziale
Art. 1 comma 24 Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia. Entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge.	Definizione delle informazioni da trasmettere al Casellario delle posizioni assicurative, comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate da sostituti d'imposta.
Art. 1 comma 30 Ministro del Lavoro. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge	Definizione delle direttive agli enti previdenziali per l'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati anche per la definizione della rimodulazione dei termini di scadenza dell'inizio e cessazione attività e degli adempimenti contributivi.

SCHEDA n. 2 **CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' E DI VECCHIAIA** (art. 1, commi 3-5 e 26)

Dipendenti privati, pubblici e lavoratori autonomi

I lavoratori che maturano entro il 31/12/2007 i requisiti (contributivi e anagrafici) per conseguire il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia (anche contributiva) possono inoltrare all'Ente previdenziale di iscrizione richiesta di **certificazione della posizione previdenziale** maturata per il diritto.

Per la misura della pensione, si delinea un quadro diverso. Solo i periodi contributivi maturati fino alla data di conseguimento del diritto a pensione (si presume la finestra per l'anzianità) saranno salvaguardati con l'applicazione dei previgenti sistemi di calcolo. Ne consegue che *l'eventuale certificazione non garantirà, per la contribuzione versata successivamente alla maturazione del diritto, l'applicazione della previgente normativa (eventuale pro-rata).*

L'esercizio del diritto, con il conseguente inoltro della domanda di pensione, potrà essere effettuato anche in anni futuri ancorché interessati da mutamenti normativi.

Per effetto dell'istituzione del **Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive** (in seno all'Inps) saranno raccolti, conservati e gestiti tutti i dati e tutte le informazioni relative ad ogni lavoratore iscritto a qualsivoglia regime previdenziale obbligatorio.

Domande frequenti

Quali sono i motivi per i quali è stata creata la certificazione del diritto?

E' presumibile che l'istituto della certificazione del diritto a pensione, che non ha precedenti nel panorama del diritto previdenziale italiano, nasca proprio per evitare un pensionamento di massa dei lavoratori che maturano il diritto a pensione negli anni compresi dal 2004 al 2007.

Un lavoratore in possesso della certificazione, in quale periodo temporale può esercitare il proprio diritto all'accesso al pensionamento?

In qualsiasi momento, indipendentemente da possibili ulteriori riforme previdenziali.

La lavoratrice privata o pubblica che ha acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia e ha optato per il mantenimento in servizio, può chiedere la certificazione?

La risposta è positiva, in quanto l'esercizio dell'opzione inerente il mantenimento in servizio non esclude la possibilità di ricadere in successivi mutamenti normativi.

IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA (art. 1, com. 6, lett. b e com. 54)

Requisiti richiesti fino al 2007

Sistema retributivo / reddituale / misto		Sistema contributivo
Dipendenti	Autonomi	Dipendenti/Autonomi
65 anni uomo	65 anni uomo	Da 57 a 65 anni
60 anni donna	60 anni donna	5 anni
20 anni contributi	20 anni contributi	contributi oppure 40 anni contributi (a prescindere dall'età)
<i>Per i soli pubblici, possibilità di rinvio della pensione al 70° anno di età (D.L.136/04)</i>		

Requisiti richiesti dal 2008

Sistema retributivo / reddituale / misto		Sistema contributivo
Dipendenti	Autonomi	Dipendenti/Autonomi
65 anni uomo	65 anni uomo	65 anni uomo
60 anni donna	60 anni donna	60 anni donna
20 anni contributi	20 anni contributi	5 anni contributi oppure 40 anni contributi (a prescindere dall'età)
<i>Per i soli pubblici, possibilità di rinvio della pensione al 70° anno di età (D.L.136/04)</i>		

Domande frequenti

I lavoratori che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia dopo il 2008, possono continuare ad usufruire delle deroghe previste dalla previgente normativa?

L'attuale riforma delle pensioni non prevede alcuna modifica alle previgenti norme in materia di deroga all'innalzamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Esistono deroghe all'innalzamento dell'età per i lavoratori ai quali si applica il solo sistema contributivo?

Nello specifico, non è prevista alcuna deroga; però potrà continuare ad accedere con la previgente normativa, propria del sistema contributivo, chi avrà ottenuto la certificazione.

IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' (art. 1, commi 6,7,8,9,10,11,18)

Requisiti richiesti fino al 2007

Sistema retributivo / reddituale / misto		Sistema contributivo
Dipendenti	Autonomi	Dipendenti/Autonomi
Ordinari 57 anni 35 anni contribuiti <i>in alternativa</i> maggiore anzianità contributiva (elevazione graduale fino a 40 anni) Categorie protette 57 anni dall'1/1/2006 35 anni contribuiti <i>in alternativa</i> maggiore anzianità contributiva (elevazione graduale fino a 40 anni)	58 anni 35 anni contribuiti <i>in alternativa</i> 40 anni contribuiti	Non Prevista

Requisiti richiesti dal 2008

Sistema retributivo / reddituale / misto		Sistema contributivo	
Dipendenti	Autonomi	Dipendenti	Autonomi
60 anni (2008-2009) 61 anni (2010-2013) 62 anni (dal 2014) 35 anni contribuiti <i>in alternativa</i> 40 anni contribuiti Categorie protette <i>L'individuazione dei soggetti per i quali non sarà applicata la nuova norma è demandata ad appositi decreti attuativi</i>	61 anni (2008-2009) 62 anni (2010-2013) 63 anni (dal 2014) 35 anni contribuiti <i>in alternativa</i> 40 anni contribuiti	60 anni (2008-2009) 61 anni (2010-2013) 62 anni (dal 2014) 35 anni contribuiti	61 anni (2008-2009) 62 anni (2010-2013) 63 anni (dal 2014) 35 anni contribuiti

Requisiti richiesti dal 2008 (donne dipendenti ed autonome)

Dal 2008 al 2015 è data facoltà alle sole lavoratrici di mantenere i previdenti requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (57 anni per le dipendenti e 58 anni per le autonome con un'anzianità contributiva di 35 anni). Tale possibilità è concessa, in via sperimentale, solo in caso di **opzione** per la liquidazione della pensione con il sistema di calcolo contributivo.

Pensione di anzianità DEROGHE:

- **Autorizzati alla prosecuzione volontaria ante 1° marzo 2004**
- **Personale (compresi i dirigenti) appartenente a** Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo della Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Corpo dei Vigili del Fuoco
- **Soggetti in mobilità standard (accordi sindacali ante 1° marzo 2004)**
 - che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità
 - nel limite di 10.000 unità
- **Lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore (bancari, postali, monopoli di stato)**

DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA PREVIDENZIALE

La legge delega stabilisce che il Governo dovrà individuare, con l'emissione di appositi decreti legislativi, le categorie di lavoratori, rispetto alla specificità dell'attività svolta, che potranno maturare il diritto alla prestazione con diversi requisiti (vedi SCHEDA n. 1)

FINESTRE D'USCITA PER LA PENSIONE DI ANZIANITA' A DECORRERE DALL'1/1/2008

- Riduzione delle finestre d'uscita (da 4 a 2 all'anno)
- Maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi rispetto non più ai 4 trimestri, bensì ai 2 semestri (entro il 30/06 o entro il 31/12)
- Per il personale della scuola rimane confermata l'unica decorrenza della pensione fissata al 1°settembre

LAVORATORI DIPENDENTI

Qualora la maturazione dei requisiti si verifichi entro il 2° trimestre dell'anno, l'accesso sarà consentito solo a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo, ove il soggetto risulti di età pari o superiore a 57 anni.

Si può ritenere – alla luce di un requisito anagrafico di molto superiore (60, 61 e 62 anni) - che la maturazione dei 57 anni venga richiesta alle donne ed ai soggetti con i 40 anni di contribuzione; inoltre è altresì presumibile che detta età dei 57 anni possa essere raggiunta entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui si maturano i requisiti.

Allorché la maturazione dei requisiti si verifichi entro il 4° trimestre dell'anno, l'accesso sarà consentito solo a far data dal 1° luglio dell'anno successivo (indipendentemente dall'età anagrafica).

Esempio: un lavoratore che maturi i 40 anni di ctb entro il 30 giugno 2014, e raggiunga un'età di 57 anni entro il 31.12.2014, avrà accesso al pensionamento di anzianità a far data dal 1° gennaio 2015.

LAVORATORI AUTONOMI

Per gli iscritti alle Gestioni Speciali, la decorrenza della pensione di anzianità viene ulteriormente posticipata rispetto a quanto stabilito per i dipendenti.

Infatti, qualora la maturazione dei requisiti si verifichi entro il 2° trimestre dell'anno, l'accesso sarà consentito solo a far data dal 1° luglio dell'anno successivo (indipendentemente dall'età anagrafica) con un differimento di un anno o più dal momento in cui il diritto è stato maturato.

Nelle ipotesi in cui la maturazione dei requisiti si verifichi entro il 4° trimestre dell'anno, l'accesso sarà consentito solo a far data dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Esempio: un commerciante che raggiunga i 35 anni di ctb ed i 63 di età nell'ottobre 2014, potrà accedere al pensionamento di anzianità solo a far data dal 1° gennaio 2016 (14 mesi dopo).

Domande frequenti

Perché la facoltà di opzione per il sistema contributivo, per mantenere l'accesso al pensionamento di anzianità con le precedenti norme, è concessa solo alle lavoratrici?

Il motivo per cui una tale possibilità viene data alle sole donne è, presumibilmente, da ricercarsi nel dato oggettivo inerente l'elevazione del requisito minimo di età (60 anni) anche per l'anzianità che, di fatto, ha tacitamente abrogato detta pensione di anzianità per le lavoratrici (l'età di 60 anni infatti corrisponde al requisito anagrafico previsto per la vecchiaia).

La certificazione richiesta agli Enti previdenziali per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31/12/2007, è un requisito essenziale per l'accesso al pensionamento?

No, tuttavia l'istituto della certificazione della posizione previdenziale, con l'attestazione del conseguimento del diritto alla pensione, costituisce una garanzia per il pensionando in caso di eventuali future modifiche legislative.

Le future finestre di uscita si debbono sempre intendere come termini iniziali di accesso o, per effetto della riforma, quale uscita obbligatoria?

No, per ciò che concerne l'accesso al pensionamento nulla è mutato; quindi, le finestre d'uscita continuano ad intendersi come termini iniziali all'accesso al pensionamento.

SCHEMA n. 5

BONUS PER IL RINVIO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA'

Riguarda esclusivamente i Dipendenti Privati (art. 1, commi 12-17)

Periodo 2004-2007

- Esonero dal versamento contributivo, a decorrere dalla prima scadenza utile per l'accesso al pensionamento
- Inserimento in busta paga di un importo, esente da Irpef, pari al 32,70% della retribuzione lorda (contribuzione IVS dovuta dal datore e dal lavoratore)
- Scelta unilaterale da parte del lavoratore senza obbligo di stipula del contratto
- Abrogazione art. 75 L. n. 388/2000 (incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani)

All'atto del pensionamento:

- L'importo della pensione che sarebbe spettato alla data della manifestazione della volontà di mantenimento in servizio, maggiorato della sola perequazione nel frattempo intervenuta

SCHEDA n. 6 **PREVIDENZA COMPLEMENTARE** (art. 1 comma 2, lett. e)

Destinazione del TFR

Individuazione di forme tacite di conferimento del TFR ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, o a fondi pensione collettivi (chiusi) o a fondi aperti su base contrattuale collettiva (artt. 3 e 9 dlgs 124/1993), *se il lavoratore non esprime volontà contraria al conferimento entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo oppure entro 6 mesi dall'assunzione (silenzio-assenso)*;

Equiparazione tra fondi chiusi e fondi aperti

- possibilità che il lavoratore destini il contributo dovuto dal datore di lavoro a qualsiasi forma di pensione complementare scelta dal lavoratore;
- eliminazione dei vincoli che impediscono la libera adesione e la libera circolazione dei lavoratori nel sistema della previdenza complementare
- ampliamento della deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali

Contenzioso contributivo

Attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con gli iscritti al fondo del diritto alla contribuzione, compreso il TFR, e la legittimazione dei fondi a rappresentare gli iscritti nelle controversie relative a contributi omessi o a eventuale danno per mancato rendimento.

Agevolazioni per le imprese

Assenza di oneri per le imprese nel conferimento del TFR, anche in forma tacita, ai fondi pensione, tramite l'individuazione di: compensazioni in termini di facilità di accesso al credito (piccole e medie imprese), equivalente riduzione del costo del lavoro ed eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del TFR.

Domande frequenti

Che cosa sono i fondi chiusi?

I fondi chiusi o negoziali sono costituiti con accordi o contratti collettivi anche aziendali, o in mancanza, accordi tra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale, accordi tra soci di cooperative, purchè promossi da associazioni di rilievo nazionale legalmente riconosciute, regolamenti di enti o aziende.

E i fondi aperti?

I fondi aperti sono previsti dall'art. 9 dlgs 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni, e possono essere istituiti direttamente dai soggetti abilitati come compagnie di assicurazione, banche, Sim, società di gestione dei fondi comuni.

SCHEDA n. 7

ALTRE NOVITA' (art.1, commi 2 lett. d e lett. t, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36)

Supplemento di pensione

Tra le deleghe al Governo, è prevista una modifica normativa atta a anticipare progressivamente, fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento, la possibilità di ottenere la liquidazione dei supplementi di pensione.

Versamenti volontari per gli iscritti alla gestione separata

E' prevista la possibilità agli iscritti alla Gestione Separata di cui all'art.2, c.26, L.335/95 (lavoratori parasubordinati), fermo restando l'obbligo contributivo presso tale gestione, di essere contemporaneamente autorizzati alla prosecuzione volontaria presso le forme di previdenza obbligatoria in cui sono risultati iscritti in precedenza, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione nelle suddette forme previdenziali.

Casellario

Viene stabilita l'istituzione, presso l'Inps, di un Casellario centrale delle posizioni assicurative attive di tutti i lavoratori, iscritti: all'assicurazione generale obbligatoria; alle forme previdenziali sostitutive, esclusive, o esonerative dell'AGO; alle forme di previdenza obbligatoria dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti; alla gestione separata di cui all'art.2, c.26, L.335/95; ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziale.

Avranno accesso all'anagrafe generale delle posizioni assicurative tutti gli organismi dello Stato e gli Enti gestori di forme previdenziali ed assistenziali obbligatorie.

Rientrerà tra i compiti del Casellario l'emissione di un estratto contributivo annuale su tutta la posizione assicurativa del lavoratore. Inoltre, al fine di realizzare un controllo incrociato che impedisca il diffondersi del lavoro nero, nella banca dati del casellario saranno inseriti i dati relativi alle denunce di infortuni professionali, le informazioni relative ai permessi di soggiorno rilasciati agli extracomunitari, nonché tutte le informazioni, relative a malattie o minorazioni invalidanti, trasmesse dagli Enti, pubblici o privati, che abbiano accertato uno stato di invalidità o disabilità, o che abbiano erogato trattamenti pensionistici di invalidità.

Casse privatizzate

E' prevista, per le Casse dei liberi professionisti, la possibilità di accorparsi tra di loro, nonché di includere nuove figure professionali prive di protezione pensionistica, introduce per le stesse la facoltà di attivare forme di previdenza complementare, con l'obbligo di gestione separata, ed anche fondi sanitari integrativi.

